



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 935 del 23/11/2020 Reg. Gen.
N. 89 del 23/11/2020

Responsabile del Servizio : MIGALE dott. Vincenzo

**OGGETTO : ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di novembre il Responsabile dei servizi adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 04.07.2019 con il quale il Sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Premesso che:
 - il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
 - la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
 - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
 - le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
 - la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:
 - l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al

trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- Richiamato, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;
- Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;
- Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:
 - non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
 - vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 - assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 - fondo del lavoro straordinario;
- Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;
- Rilevato che:
 - l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
 - l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al predetto Ccnl;
- Ricordato che il salario accessorio dell'anno 2016 era pari a complessivi € 73.580,87 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse e comprensivo delle voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse

decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 è di € 120.231,94, come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

RIF. CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	ANNO 2016
TOTALE COSTITUZIONE FONDO		73.580,87
Art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018	Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)	0,00
Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018	Differenza tra gli incrementi a regime conosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	0,00
Art. 20, comma 3, d.lgs. 75/2017; Circolare n. 2/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell'Economia e Finanze	Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (solo se il trattamento accessorio del personale interessato non era conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma posto a carico del bilancio dell'ente)	0,00
Art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018	Somme derivanti attuazione art. 43 L. 449/97 (contratti sponsorizzazione, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni)	0,00
Art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018	Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011	0,00
Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT	0,00
Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni ex art. 92, commi 5 e 6, D.Lgs. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13 bis D.L. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016)	0,00
Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	0,00
Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione IMU e TARI (art. 1, comma 1091, legge 145/2018)	0,00
Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per le funzioni tecniche art. 133 del D.Lgs. 50/2016 (dal 01/01/2018)	0,00
Art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	28,00
Art. 67, comma 3, lett. j), CCNL 21/05/2018	Eventuali risorse stanziati in applicazione della disciplina sperimentale prevista dall'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 75/2017 (solo per le Regioni e le Città Metropolitane)	0,00
Art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999	Economie fondo anno precedente	0,00
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE		73.552,87
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		35.125,00
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO		6.604,67
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE		4.949,40
LIMITE FONDO		120.231,94

- Visto quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del DL 34/2019 "Decreto Crescita": *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*
- Dato atto che nelle premesse del D.P.C.M. 17/03/2020 viene inoltre precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
- Vista la nota prot. 179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale viene illustrata l'ideale procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina;
- Visto il seguente calcolo, dal quale risulta l'importo dell'adeguamento del limite del fondo anno 2016:

LIMITE 2016	120.231,94
fondo 2018	73.552,87
budget p.o. 2018	35.125,00
totale 2018	108.677,87
n. dipendenti 31/12/2018	16,55
QMP	6.566,64

NUMERO CEDOLINI EMESSI	unità	% p.t.	valore
A TEMPO PIENO	176		176,00

A P.T. 50%	24	50	12,00
A P.T. 75%	12	75	9,00
A P.T. 80%	12	80	9,60
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			17,22
Δ (differenziale dotazione)		0,67	
ADEGUAMENTO		4.399,65	
LIMITE 2016 ADEGUATO		124.631,59	

- Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;
- Considerato che il Comune di Nole:
 - ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2019 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;
 - nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- Dato atto che:
 - ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) le risorse stabili anno 2020 vengono incrementate per l'importo di € 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, pari ad € 1.996,80;
 - ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) le risorse stabili anno 2020 vengono incrementate della differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, per la somma di € 1.351,93;
 - ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. h) le risorse stabili anno 2020 vengono incrementate dai maggiori trattamenti economici del personale dovuti ad incremento stabile delle dotazioni organiche, per la somma di € 4.399,65;
 - nel corso dell'anno 2019 vi è stata una cessazione di personale non permette l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità in quanto non era percepita dal dipendente cessato (tale valore confluisce nel fondo stabile in misura intera in ragione d'anno, come previsto dall'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.05.2018);
 - nel corso dell'anno 2020 si sono verificate tre cessazioni di personale e due assunzioni, già conteggiate nel presente calcolo del fondo;
 - non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
 - le risorse stabili vengono decurtate permanentemente della somma di € 3.218,40 quale riduzione operata nel 2017 per effetto dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 e s.m.i. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014);
 - Non viene operata alcuna decurtazione ai fini del rispetto del limite costituito dal fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;
 - vengono stanziati tra le risorse variabili:
 - ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018, la somma previsionale destinata alle incentivazioni per funzioni tecniche per € 5.000,00;
 - ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d) CCNL 21.05.2018, l'importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui all'art. 67 comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per € 0,00 in quanto la cessazione avvenuta non percepiva la RIA;
- Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 86.131,48, come meglio riportato nell'allegato alla presente determinazione in modo da farne parte integrante e sostanziale, che risulta così composto:

Unico importo consolidato anno 2017	76.421,92
Risorse stabili soggette al limite	4.399,65
Risorse stabili non soggette al limite	3.348,73
Risorse variabili soggette al limite	-
Risorse variabili non soggette al limite	5.179,58
Totale fondo risorse decentrate	89.349,88
Decurtazione consolidata	- 3.218,40
Decurtazione per rispetto limite 2016	-
Fondo trattamento economico accessorio 2020	86.131,48

- Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e precisamente:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
	2011	2012	2013
Intervento 1	984.869,14	937.953,51	932.044,52
Intervento 3	0,00	0,00	0,00
Intervento 7	67.765,95	61.615,91	60.377,46
Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale	1.052.635,09	999.569,42	992.421,98
- Detrazioni	133.054,98	109.684,80	96.154,71
Spesa di personale per rispetto limiti	919.580,11	889.884,62	896.267,27
Media triennio 2011/2013	901.910,67		

- Dato atto che il piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, nella quale è inserito il fondo trattamento economico del personale quantificato con la presente determinazione, rispetta il limite di spesa potenziale massima previsto dal DM 17 marzo 2020:

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Spesa personale 2019	778.389,83	778.389,83	778.389,83
+ Incremento effettivo	152.398,49	189.239,30	212.071,26
Importo massimo consentito	930.788,32	967.629,13	990.461,09
Spesa personale prevista	805.557,52	799.995,98	799.995,98

- Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, adeguati ai sensi dell'art. 33, comma 2 del DL 34/2019:

	2020	2016
Totale costituzione fondo	86.131,48	73.580,87
- componenti escluse	- 8.528,31	- 28,00
Totale costituzione fondo al netto delle componenti escluse	77.603,17	73.552,87
+ Fondo posizioni organizzative	35.125,00	35.125,00
+ Maggiorazione retribuzione segretario comunale	4.936,30	4.949,40
+ Fondo per il lavoro straordinario	6.604,67	6.604,67
LIMITE DLGS 75/2017		120.231,94
Limite adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2 del DL 34/2019	124.269,14	124.631,59
Differenza rispetto al limite	- 362,45	

- Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

- Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	20.213,32
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	10.596,80

- Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
- Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;
- Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04.02.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il piano delle performance per l'esercizio 2020;
 - i successivi atti di variazione adottati dagli organi competenti;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2014;
 - il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020/2022 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2020;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **Di costituire**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, **il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, **per un importo complessivo di € 86.131,48** come da prospetto allegato alla presente determinazione in modo da farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2020, come operata con il presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;

- 5) Di dare atto che, sottratte le seguenti somme di fatto non contrattabili, le quali vengono stanziare ed impegnate sui capitoli di bilancio relativi alla retribuzione del personale ed erogate in corso d'anno:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	20.213,32
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	10.596,80

sono rese disponibili per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo CCNL 21/05/2018, **le risorse decentrate da destinare alla contrattazione integrativa** ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, CCNL 21/05/2018, **per l'importo di € 55.321,36;**

- 6) Di dare atto che la somma di € 1.300,00 è già stata impegnata sul codice 01.02.01 - cap/peg n. 1023/99 per l'erogazione con cadenza mensile dell'indennità di turnazione;
- 7) Di dare atto che la somma presunta di € 5.000,00 prevista per incentivi funzioni tecniche viene stanziata ed impegnata nei capitoli di bilancio corrispondenti alle opere da realizzare;
- 8) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 9) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

- 11) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Economico – Finanziario Sig. MIGALE Vincenzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9299711.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
(F.to MIGALE dott. Vincenzo)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in formato digitale.

Nole, li 01/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna
